



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice

nel procedimento iscritto al n. 8256/2026 R.G., promosso da:

Parte_1 con l'avv. Marco Toso

-ricorrente

nei confronti di

Controparte_1 con gli avv. Francesco Baruffi e Andrea Gajo

Controparte_2, in persona del curatore speciale avv. Giuliano Pavan, che la rappresenta e difende

- resistenti

a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente *Parte_1* socia al 50% e Presidente del Consiglio di amministrazione della società *Controparte_2* ha proposto ricorso cautelare ex art. 2476, comma 3, c.c. e art. 700 c.p.c., chiedendo la revoca dell'amministratore e co-socio *Controparte_1*

La ricorrente ha premesso di avere già instaurato un giudizio arbitrale di merito per la revoca dell'amministratore, in forza della clausola compromissoria statutaria e ha sostenuto che la competenza cautelare residuava in capo al giudice ordinario.

Secondo la ricorrente, *Controparte_1* avrebbe deliberatamente perseguito la riduzione dell'attività aziendale per costringere la sorella a cedere la propria quota a condizioni svantaggiose e per favorire il figlio *Persona_1*

La domanda di revoca si fonda principalmente su:

- la gestione conflittuale dei rapporti con i dipendenti, che avrebbe provocato dimissioni, contenziosi e accuse di mobbing;
- il rifiuto di sostituire figure professionali essenziali e altre scelte organizzative ritenute pregiudizievoli per la società;

-l'ostruzionismo nei confronti del consiglio di amministrazione mediante ripetute assenze e il mancato confronto sulle questioni gestionali;

-il perseguimento di finalità extrasociali legate alla promozione professionale del figlio.

La ricorrente ha inoltre dedotto fatti sopravvenuti che, a suo avviso, confermerebbero la mala gestio: le dichiarazioni dell'ex direttore *Pt_2* sui comportamenti vessatori subiti, la nomina di un difensore in contrasto con le determinazioni assembleari e il rifiuto di partecipare a riunioni del CdA riguardanti la posizione del figlio.

Sulla base di tali circostanze, *Parte_1* ha sostenuto la sussistenza del fumus e del periculum e ha chiesto l'immediata revoca cautelare di *Controparte_1* dalla carica di amministratore.

Si è costituito il resistente *Controparte_1* il quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e la nullità dell'azione cautelare.

Egli ha rilevato che il procedimento arbitrale e quello cautelare costituiscono giudizi distinti e ha eccepito che la ricorrente non ha prospettato una corrispondente azione di merito dinanzi al giudice ordinario. Ha inoltre dedotto la nullità del ricorso per mancata indicazione delle norme di legge e delle violazioni che giustificerebbero la revoca.

Nel merito, *Controparte_1* ha sostenuto che la società opera regolarmente, approva i bilanci con rilevanti utili e svolge normalmente la propria attività, sicché non sussistono né gravi irregolarità gestorie né rischi per il patrimonio sociale. Ha evidenziato che lo stesso curatore speciale ha escluso la fondatezza delle accuse di mala gestio.

Il resistente ha qualificato le contestazioni della ricorrente come semplici divergenze gestionali tra i due soci-amministratori, prive di rilievo ai fini dell'art. 2476 c.c. Ha negato qualsiasi comportamento integrante mobbing nei confronti dei dipendenti, ha sostenuto che il contenzioso Greifenberg è stato gestito nel rispetto delle regole statutarie e ha affermato di avere sempre partecipato al confronto societario. Con particolare riguardo alla nomina dell'avv. *Persona_2* ha sostenuto di avere agito nell'interesse della società e nell'ambito dei poteri attribuitigli dallo statuto. Quanto alla vicenda relativa al figlio *Persona_1* ha evidenziato che il consiglio di amministrazione e l'assemblea si sono successivamente riuniti e hanno deliberato sulle questioni sollevate dalla ricorrente.

Infine, *Controparte_1* ha escluso qualsiasi volontà di paralizzare o liquidare la società, osservando che l'andamento economico positivo dell'impresa e la regolare attività degli organi sociali smentiscono tale ricostruzione.

Per queste ragioni ha concluso per il rigetto integrale della domanda cautelare.

Si è costituita la società *Controparte_2* in persona del nominato Curatore speciale, avv. Giuliano Pavan.

Ha dedotto che il conflitto tra *Parte_1* e *Controparte_1* soci e amministratori paritetici della società, riguarda principalmente la gestione del personale, gli investimenti e l'organizzazione dell'attività alberghiera.

Ha rilevato che la società continua a conseguire risultati economici positivi e che l'ultimo bilancio si è chiuso con un significativo utile, approvato all'unanimità dei soci.

Il curatore ha ritenuto che la documentazione disponibile dimostri una forte conflittualità tra gli amministratori, ma non provi la sussistenza di gravi irregolarità gestorie riconducibili a *Controparte_1*

In particolare, ha considerato le contestazioni relative ai rapporti con i dipendenti, alla gestione del personale, all'esternalizzazione dei servizi e alla nomina del difensore della società come espressione di divergenze sulle scelte imprenditoriali o di problematiche relazionali, non di violazioni dei doveri gestori.

Con riguardo ai fatti nuovi dedotti nel ricorso cautelare, il curatore ha escluso che le dichiarazioni dell'ex direttore *Pt_2* la nomina dell'avv. *Per_2* o le difficoltà di funzionamento del consiglio di amministrazione integrino condotte tali da giustificare la revoca giudiziale urgente dell'amministratore.

Infine, il curatore ha escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che il rischio per la società deriva dal conflitto tra i due soci-amministratori e che la revoca di *Controparte_1* non eliminerebbe tale contrasto, con il concreto pericolo di aggravare la situazione di stallo gestionale. Per tali ragioni ha concluso per il rigetto della domanda cautelare di revoca

Il ricorso è ammissibile ma non è meritevole di accoglimento per i motivi che si espongono.

Ed invero, la ricorrente ha instaurato un giudiziale arbitrale, chiedendo la revoca del fratello *Controparte_1* dalla carica di amministratore di *Controparte_2*

In via preliminare, la difesa del resistente **CP_3** ha eccepito l'inammissibilità della misura cautelare, osservando che la ricorrente ha promosso il presente procedimento non già nell'ambito di un giudizio ordinario pendente, bensì in parallelo ad un arbitrato rituale avente ad oggetto la medesima domanda di revoca dell'amministratore.

Il ricorso cautelare risulterebbe svincolato da una corrispondente azione di merito davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, con il rischio di determinare un conflitto tra decisioni provenienti da organi diversi e di attribuire ad un provvedimento cautelare un'autonomia incompatibile con la sua funzione strumentale.

Inoltre, il resistente ha dedotto la nullità o inammissibilità del ricorso per l'asserita mancanza di una compiuta esposizione delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda, essendo l'atto prevalentemente incentrato su contestazioni in fatto prive di un adeguato inquadramento normativo.

L'eccezione è infondata.

Posto che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto non prevede l'attribuzione anche del potere cautelare agli arbitri come da ultimo consentito dal novellato art. 818 cpc e che deve trattarsi di attribuzione espressa, trova applicazione l'art. 669 quinquies cpc.: se pende il giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente per il merito, ossia, nel caso di specie, il Tribunale di Venezia.

La ricorrente ha proposto la medesima domanda nel giudizio cautelare e nel giudizio cautelare, come si evince dalle conclusioni rassegnate oltre che dal tenore dei rispettivi atti introduttivi dei due procedimenti, ossia la domanda di revoca dell'amministratore **Controparte_1** in ragione dei presunti atti di mala gestio che gli sono stati ascritti, svolta in via principale anche nel giudizio arbitrale; si tratta di domanda proponibile in via autonoma rispetto all'azione di responsabilità, che presuppone invece non un pericolo di danno, ma un danno già verificatosi.

Passando alla trattazione del *fumus boni iuris*, come noto, la misura cautelare della revoca dell'amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. presuppone la concorrente sussistenza del *fumus boni iuris*, inteso quale apprezzabile probabilità dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione, anche solo potenzialmente foriere di danno per la

società e del periculum in mora, inteso quale rischio attuale e concreto di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale.

In tal senso, la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che la revoca cautelare può essere disposta solo in presenza di condotte caratterizzate da una significativa gravità, tali da denotare la propensione dell'amministratore a violare reiteratamente gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, non potendo viceversa essere fondata su mere contestazioni relative al merito gestorio o su situazioni di mera conflittualità tra soci (cfr. Trib. Milano, 15 febbraio 2017; Trib. Milano, 4 maggio 2016), ed esige altresì che il provvedimento sia "indispensabile per la tutela dell'interesse sociale", non essendo sufficiente una generica perdita del rapporto fiduciario.

Come ben evidenziato dal Curatore speciale, non è stato dedotto il compimento da parte di *Controparte_1* di alcun atto che costituisca violazione di legge o di statuto.

I fatti allegati dalla ricorrente non integrano violazioni di legge o di statuto riconducibili alla nozione di "grave irregolarità gestoria", ma rappresentano piuttosto espressione del conflitto esistente tra due soci-amministratori titolari di partecipazioni paritetiche e portatori di differenti visioni imprenditoriali sulla gestione dell'attività alberghiera. La documentazione disponibile attesta infatti una situazione di forte tensione personale e gestionale, ma non dimostra che il resistente abbia perseguito interessi extrasociali o abbia posto in essere condotte idonee a danneggiare la società. Anzi, la società continua a operare regolarmente, approva i propri bilanci e ha registrato negli ultimi esercizi risultati economici positivi e utili significativi.

La gestione dei rapporti con i dipendenti, come rappresentata in atti, non integra una grave irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2476, 2° comma c.c.

L'unico atto potenzialmente illecito sarebbe costituito dal perseguimento del fine extra sociale di svuotamento dei dipendenti della società, tramite comportamenti finalizzati a provocare le dimissioni del personale, ma non è stata raggiunta la prova sufficiente.

Dalla visura in atti emerge che il numero di dipendenti è rimasto sostanzialmente costante tra il 2024 e il 2026 (doc. 6 visura camerale fasc. società resistente) e le oscillazioni vanno valutate anche in ragione della stagionalità dei flussi turistici, trattandosi di società alberghiera.

Quanto alle dedotte condotte poste in essere da CP_3 asseritamente vessatorie nei confronti dell'ex direttore dell'albergo, esse attengono, al più, alla sfera delle relazioni personali e organizzative e non risultano supportate da accertamenti giudiziali o da elementi probatori idonei a dimostrare violazioni degli obblighi gravanti sull'amministratore.

Inoltre, le dimissioni del direttore risalgono all'autunno del 2025 e costituiscono una vicenda ormai esaurita, rispetto alla quale la misura cautelare richiesta non sarebbe comunque in grado di esplicitare alcuna funzione preventiva.

Non risulta che neppure la sig.ra CP_4, che pure aveva preannunciato l'intenzione di instaurare una causa lavoristica, abbia mai agito in giudizio, essendo trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Parimenti infondata è la censura relativa alla nomina dell'avvocato incaricato di difendere la società nel contenzioso promosso dall'ex dipendente Greifenberg.

Dalla documentazione emerge che la socia ricorrente si era astenuta dalla votazione per dichiarato conflitto di interessi e che la deliberazione assembleare aveva ad oggetto l'autorizzazione a resistere in giudizio, non la scelta del professionista da incaricare. Ne consegue che il conferimento del mandato difensivo non può essere qualificato come violazione delle deliberazioni sociali né come grave inadempimento agli obblighi gestori.

Ugualmente priva di fondamento è risultata la contestazione concernente il presunto intento del resistente di determinare uno stallo dell'organo amministrativo mediante la mancata partecipazione ad alcuni consigli di amministrazione.

La documentazione prodotta dimostra che il confronto tra i soci-amministratori è stato costante, sia nelle sedi formali sia attraverso frequenti interlocuzioni informali, e che gli organi sociali hanno continuato a riunirsi e a deliberare.

In particolare, la vicenda relativa al procedimento disciplinare nei confronti del dipendente Persona_1 è stata successivamente esaminata dagli organi societari e ha dato luogo alle deliberazioni e agli atti conseguenti, sicché non vi è stato un blocco dell'attività sociale riconducibile al comportamento del resistente, come si ricava dai docc. da 17 a 19 prodotti dallo stesso ricorrente.

Molte delle doglianze articolate dalla ricorrente investono poi scelte di opportunità imprenditoriale, quali l'organizzazione del personale, l'esternalizzazione di determinati

servizi o la destinazione degli utili, ambiti che rientrano nel merito delle decisioni gestorie e che, in assenza di violazioni di legge o di statuto, non possono essere sindacati in sede giudiziale.

Le decisioni operative censurate non risultano aver provocato un depauperamento del patrimonio sociale, essendo la società tuttora economicamente sana e produttiva.

Difetta, infine, anche il requisito del periculum in mora.

Non è stata fornita alcuna prova di un danno imminente e irreparabile derivante dalla permanenza del resistente nell'organo amministrativo.

Al contrario, gli elementi acquisiti mostrano che l'attività sociale prosegue regolarmente, che i bilanci sono stati approvati e che il vero fattore di rischio per la società è costituito dalla conflittualità tra i due soci paritetici, situazione che non sarebbe superata dalla revoca cautelare di uno di essi.

Come osservato dal Curatore speciale, l'eventuale allontanamento giudiziale del resistente potrebbe addirittura aggravare il rischio di paralisi, poiché renderebbe necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo da parte della medesima assemblea oggi permeata dal conflitto.

In assenza di elementi univoci attestanti una volontà del resistente di bloccare il funzionamento della società o di depauperarne il patrimonio, il pericolo allegato dalla ricorrente rimane meramente ipotetico e non adeguatamente dimostrato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione valore indeterminabile, complessità bassa.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti *Controparte_1* e *Controparte_2* che liquida in euro 3.200,00 per compensi per ciascuno dei resistenti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 5 settembre 2026

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Campagner